



REGOLAMENTO DI CONDOTTA DEI GRUPPI DI LAVORO

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina i principi di condotta, i doveri e le responsabilità dei partecipanti ai Gruppi di Lavoro dell'Ordine, con particolare riferimento ai membri esterni, intesi come soggetti non componenti del Consiglio, chiamati a collaborare alle attività, ai progetti e alle iniziative promosse dall'Ordine.

Art.1

Finalità e ambito

I Gruppi di Lavoro (GdL) sono strumenti operativi attraverso cui l'Ordine promuove l'approfondimento di temi di interesse pubblico e professionale, contribuendo allo sviluppo della cultura architettonica e al supporto delle attività istituzionali.

Essi operano nel quadro delle funzioni dell'Ordine e in coerenza con i Regolamenti interni e il Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Art.2

Natura della partecipazione

La partecipazione ai Gruppi di Lavoro è volontaria e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro o incarico professionale con l'Ordine.

Essa implica tuttavia l'assunzione di responsabilità nei confronti dell'istituzione ordinistica e della collettività, nonché il rispetto delle norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione.

Art. 3

Principi generali di comportamento

I partecipanti sono tenuti a operare con senso di responsabilità, correttezza e spirito di collaborazione, contribuendo in modo costruttivo alle attività del Gruppo di Lavoro.

In particolare, è richiesto il rispetto dei principi di:

- lealtà e correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- autonomia e indipendenza di giudizio;
- trasparenza e imparzialità;



- tutela dell'interesse pubblico e del prestigio della professione.

In coerenza con il Codice Deontologico, in particolare:

- dovere di riservatezza
- assenza di conflitti di interesse
- correttezza nei rapporti professionali

Art. 4

Riservatezza delle informazioni

Nel corso delle attività dei Gruppi di Lavoro possono essere trattate informazioni non destinate alla diffusione esterna, incluse quelle relative a interlocuzioni istituzionali o a procedimenti in fase preliminare.

I partecipanti sono pertanto tenuti a mantenere la massima riservatezza su:

- documenti, materiali di lavoro e contributi condivisi;
- contenuti delle riunioni e delle discussioni interne;
- informazioni relative a bandi, avvisi o iniziative pubbliche non ancora pubblicate.

Le informazioni acquisite non possono essere utilizzate per finalità personali o professionali, né divulgate a terzi, in coerenza con gli obblighi previsti dal Codice Deontologico.

Art. 5

Conflitto di interessi

I partecipanti sono tenuti a valutare con attenzione la propria posizione rispetto ai temi trattati dal Gruppo di Lavoro, evitando situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Qualora tali situazioni si presentino, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione e ad astenersi dalle attività o decisioni che possano risultare compromesse.

Particolare attenzione deve essere prestata nei casi in cui le attività del Gruppo riguardino ambiti suscettibili di sviluppi in procedure pubbliche o incarichi professionali.

Art. 6

Incompatibilità e obbligo di astensione



In coerenza con i principi di imparzialità e correttezza, non è consentito partecipare, direttamente o indirettamente, a procedure o incarichi che siano stati oggetto di elaborazione o approfondimento all'interno del Gruppo di Lavoro, almeno fino alla loro formale pubblicazione o conclusione.

Resta fermo l'obbligo di astensione in tutte le situazioni in cui possa configurarsi una interferenza tra l'attività svolta nel Gruppo e interessi professionali propri o di terzi.

Art. 7

Uso delle informazioni e ruolo nel Gruppo di Lavoro

La partecipazione ai Gruppi di Lavoro non può essere utilizzata per finalità di promozione personale o professionale.

I partecipanti sono tenuti a non utilizzare il proprio ruolo per ottenere vantaggi diretti o indiretti, né a sfruttare le informazioni acquisite per finalità diverse da quelle istituzionali.

Art. 8

Rapporti con l'esterno

I Gruppi di Lavoro operano nell'ambito degli indirizzi definiti dall'Ordine e non rappresentano autonomamente l'istituzione.

Eventuali rapporti con soggetti esterni, inclusi enti pubblici e organi di informazione, devono avvenire esclusivamente secondo le modalità definite dall'Ordine o previa espressa autorizzazione.

Non è consentito rilasciare dichiarazioni o assumere posizioni a nome dell'Ordine o del Gruppo senza delega.

Art. 9

Svolgimento delle attività

Le attività dei Gruppi di Lavoro si sviluppano in forma collaborativa e sono orientate alla produzione di contributi di natura consultiva e propositiva.

I materiali elaborati sono messi a disposizione dell'Ordine secondo modalità che ne garantiscano la tracciabilità e la corretta conservazione.

Art. 10

Rendicontazione delle attività



I partecipanti ai Gruppi di Lavoro sono tenuti a rendere conto al Consiglio dell'Ordine dell'attività svolta, in coerenza con gli indirizzi e le finalità definite. A tal fine, gli esiti delle attività devono essere riferiti al Consiglio in sede consiliare e/o attraverso la trasmissione di una relazione scritta, secondo modalità e tempi stabiliti o comunque richiesti dal Consiglio.

La rendicontazione costituisce parte integrante dell'attività del Gruppo di Lavoro ed è finalizzata a garantire trasparenza, tracciabilità e coerenza istituzionale.

Art. 11

Responsabilità e violazioni

Il rispetto del presente Regolamento costituisce parte integrante degli obblighi assunti con la partecipazione al Gruppo di Lavoro.

Eventuali violazioni possono comportare:

- l'esclusione dal Gruppo;
- la segnalazione al Consiglio dell'Ordine;
- l'attivazione di procedimenti disciplinari, nei casi previsti.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento:

- al Codice Deontologico vigente;
- ai Regolamenti dell'Ordine;
- alla normativa applicabile.

Art. 13

Entrata in vigore e pubblicità

Regolamento in fase di approvazione.